

TI_GERICHTE 12.2022.95 vom 4. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2022.95

FR: TI_GERICHTE 12.2022.95 du 4 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 12.2022.95 del 4 ottobre 2022

Regeste

Ricusa del Pretore

Erwägungen

E. 1

Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b n. 1 CPC). Trattandosi di procedura sommaria, il termine per ricorrere è di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; DTF 145 III 470 consid. 3). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusa in controversie del diritto delle obbligazioni (come nella fattispecie) è la seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. b n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 14 luglio 2022. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 24 luglio 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 25 luglio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è così tempestivo. Così come sono tempestive le osservazioni 11 agosto 2022 del Pretore aggiunto e 19 agosto 2022 degli attori.

E. 2

L'art. 320 CPC prevede che con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella relativa procedura, salvo casi che qui non ricorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti, né la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC).

E. 3

La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. L'art. 47 cpv. 1 CPC enumera specifici motivi di ricusazione alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU, permette infatti di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità. Essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (STF 5A_108/2022 del 7 giugno 2022 consid. 3 con riferimenti). Non è necessario che sia accertata un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata. Bastano circostanze concrete idonee a

suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ai fini del giudizio possono tuttavia entrare in linea di conto solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione di parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (loc. cit.; cfr. pure II CCA 28 dicembre 2021 inc. n. 12.2021.145 consid. 6). Una parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (STF 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2). Degli errori di procedura o di apprezzamento non bastano per fondare oggettivamente un sospetto di parzialità, nemmeno ove tali errori fossero accertati. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che costituiscono violazioni gravi dei doveri del giudice, possono avere questo effetto, sempre che le circostanze denotino una prevenzione del giudice o giustifichino almeno oggettivamente la parvenza di prevenzione (STF 5A_108/2022 del 7 giugno 2022 consid. 3 con riferimenti). Ne discende che decisioni o atti processuali viziati, quand'anche arbitrari, non fondano in sé una parvenza oggettiva di prevenzione. Il rischio di prevenzione non può ammettersi troppo facilmente, pena la compromissione del normale funzionamento dei tribunali (DTF 144 I 159 consid. 4.4). Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono – da soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati. Spetta alle giurisdizioni di ricorso normalmente competenti accertare e aggiustare gli errori eventualmente commessi in questo ambito. La procedura di ricusazione non può dunque essere utilizzata dalle parti per contestare le modalità di gestione dell'istruttoria e rimettere in discussione le diverse decisioni (incidentali) adottate a tale scopo. Non compete al giudice della ricusa esaminare la condotta del processo alla stregua di un'istanza di appello o di un'autorità di vigilanza. La domanda di ricusa non deve divenire infatti uno strumento strategico per paralizzare la procedura (STF 5A_108/2022 del 7 giugno 2022 consid. 3 e 4A_486/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 2 in fine).

E. 4

PI

E. 5

PI5(già ____),

(patrocinati PA 2)

contro

la stessa RE 1

preso atto che il Pretore aggiunto l'11 agosto 2022 ha confermato il tenore delle proprie osservazioni 13 giugno 2022, rimettendosi al giudizio dell'■autorità superiore;

- e ;

- ;

- .

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 6

La reclamante si duole che il Pretore non abbia ravvisato motivi di ricusa e abbia ritenuto che le disposizioni processuali in questione andavano impuginate con i rimedi di diritto ordinari anziché rimesse in discussione con un'istanza di ricusa. Essa rileva tuttavia di non avere impugnato le decisioni in rassegna con i rimedi giuridici ordinari perché ciò non sarebbe stato possibile. La decisione con cui il giudice assegna un termine per emendare un atto in base all'art. 132 CPC – come ha fatto in concreto il Pretore aggiunto con l'ordinanza 15 dicembre 2021 – costituirebbe infatti una disposizione ordinatoria processuale nel senso dell'art. 124 cpv. 1 CPC che, stando all'art. 319 lett. b n. 2 CPC, è impugnabile con reclamo solo se vi è il rischio – a suo dire inesistente – di un pregiudizio difficilmente riparabile. Similmente – essa soggiunge – neppure l'ordinanza sulle prove 9 maggio 2022 poteva essere impugnata con reclamo, difettando il medesimo presupposto (memoriale, pag. 8 segg.). Che le due ordinanze in questione non potessero essere impuginate a titolo indipendente per carenza di un pregiudizio difficilmente riparabile nel senso dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC è possibile. Sta di fatto che – contrariamente a quanto lascia intendere la reclamante – ciò non comporta per l'interessata l'impossibilità di impugnare le due decisioni con i rimedi ordinari, le stesse potendo essere in ogni caso ancora censurate insieme con la decisione finale (fra i tanti cfr. Jeandin in: Commentaire romand, op. cit., n. 23a ad art. 319 CPC). A parte ciò, il Pretore non si è limitato a respingere l'istanza di ricusa per il fatto che la RE 1 non avrebbe impugnato le due ordinanze, ma ha anche precisato che, quand'anche si rivelassero sbagliate, decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. E che tale considerazione sia erronea non pretende neppure l'interessata. Senza contare che per il Pretore dagli atti non si evincerebbe "il benché minimo elemento oggettivo che potrebbe in qualche modo giustificare una domanda di ricusa del Pretore Aggiunto Romanelli Bellomo, la quale non risulta aver diretto il procedimento in modo difforme da quanto le è imposto dagli art. 124 e segg. CPC" (sentenza impugnata, pag. 4 seg.). Nella misura in cui lamenta che il Pretore ha respinto la domanda di riconsiderazione per non avere essa impugnato con reclamo le menzionate disposizioni ordinarie, l'istante considera pertanto solo parzialmente l'argomentazione del primo giudice. Al riguardo non giova dunque diffondersi oltre.

E. 7

La reclamante lamenta altresì che il Pretore ha ritenuto di non doversi chinare sulle disposizioni ordinarie della riconsiderazione le quali, perlomeno se prese cumulativamente, adempirebbero i presupposti dell'art. 47 CPC. Non essendosi il primo giudice confrontato con le pertinenti argomentazioni dell'istanza, egli non avrebbe motivato a sufficienza la

sentenza e avrebbe leso il suo diritto di essere sentita (memoriale, pag. 11 seg.). Se non che, come testé illustrato (sopra, consid. 6), il Pretore ha spiegato, seppur laconicamente, le argomentazioni che l'hanno indotto a respingere l'istanza, non essendo egli per il resto tenuto a determinarsi in maniera diffusa su ogni singola allegazione di parte. Né del resto l'interessata risulta essere stata impedita di valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale a sua volta è in grado di esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). La doglianza manca pertanto di consistenza.

E. 8

La reclamante ribadisce dipoi che le due ordinanze 15 dicembre 2021 e 9 maggio 2022 sono viziate da ripetuti, gravi ed evidenti errori che, anche per i toni utilizzati dalla ricusata, dimostrerebbero una parvenza di parzialità. Per quel che è della prima ordinanza, la ricusante rileva che nel dichiarare un memoriale prolisso nel senso dell'art. 132 CPC il giudice deve dare prova di riserbo e intervenire soltanto in casi inequivocabili (per esempio: nell'eventualità di un reclamo di 93 pagine per contestare una decisione di intempestività di quattro pagine) perché un simile intervento contrasta con il diritto di essere sentito delle parti. La prolissità non può – soprattutto in casi complessi come quello in rassegna che verte su quattro diverse commesse – essere misurata nel numero di pagine, come invece avrebbe sostanzialmente fatto il Pretore aggiunto per rapporto al proprio allegato di duplica, trascurando che i rinvii e le eventuali ripetizioni ivi contenuti si giustificavano per ribattere alla replica della controparte che aveva introdotto una lunga serie di fatti e argomenti nuovi (complessivamente 65 pagine più 85 pagine di documenti che si sommavano alle 68 pagine di documenti prodotti con la petizione, a fronte di una risposta di 25 pagine). Senza dimenticare che l'ordinanza 15 dicembre 2021 le aveva imposto di presentare una duplica finanche più breve (massimo 60 pagine) rispetto alla replica della controparte su cui era chiamata a prendere posizione. Ciò non darebbe un'impressione di imparzialità, tanto più se si considerano anche i commenti ai quali la ricusata si sarebbe "lasciata andare" dichiarando, in modo del tutto gratuito, che l'allegato "sfianca già alla sola lettura" e le spese che le sono state addebitate, alla stregua di una multa per prolissità (memoriale, pag. 12 a 15).

E. 8.1

Ora, la tesi che il memoriale di duplica sia stato considerato prolisso in base al solo numero di pagine è d'acchito smentita dalla lettura dell'ordinanza in questione, in cui il Pretore aggiunto ha partitamente indicato i numerosi punti dell'allegato che contengono rinvii alla risposta e ai precedenti paragrafi della duplica stessa oppure riprendono ampi stralci della sentenza del Tribunale federale 4A_11/2018 che il giudice ricusato poteva consultare da solo (v. doc. E). Del resto neppure la reclamante pretende che quanto addotto dal Pretore aggiunto non fosse vero, ammettendo essa stessa "le eventuali ripetizioni". Quanto al fatto che queste fossero necessarie per ribattere alla replica, l'obiezione appare già a un sommario esame poco pertinente, i rinvii contestati dal Pretore aggiunto riferendosi non alle nuove allegazioni e ai nuovi argomenti della replica bensì ai punti già trattati nella risposta e nella stessa duplica. Che poi il volume dell'allegato di duplica fosse dettato dalla complessità tecnica della vertenza è una mera opinione, per altro neppure motivata, dell'istante che si limita a invocare tra i vari aspetti da chiarire la – non meglio precisata – questione "Dosteba" (memoriale, punto n. 53). Essa è inoltre sconfessata dal Pretore aggiunto per il quale "la fattispecie di cui all'inc. OR.2021.7 non è (...) di particolare complessità

(osservazioni 13 giugno 2022, pag. 2).

E. 8.2

Certo ci si potrebbe interrogare sull'opportunità di limitare un allegato di duplica a un numero di pagine inferiore a quello della replica. Sta di fatto che la circostanza non indizia ancora – e da lungi – un sospetto di parzialità del magistrato ricusato. D'altronde nemmeno la reclamante pretende che l'accorciamento dell'allegato le avrebbe concretamente impedito di esprimersi compiutamente sulle allegazioni della controparte.

E. 8.3

Né denota prevenzione, a un giudizio di apparenza, il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto sfiancante la lettura del memoriale, nulla impedendo al giudice – entro certi limiti – di esternare apprezzamenti critici sul modo di condurre il processo di una parte, per quanto essi possano risultare sgraditi alla medesima (Colombini, op. cit., n. 33 ad art. 47). Come non può desumersi una volontà di nuocere (cfr. STF 4A_27/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.2) dall'addebito delle spese di fr. 100.- alla RE 1, essendo verosimile, per quanto ha illustrato il Pretore aggiunto il 13 giugno 2022 (riferendosi alla STF 4A_151/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 6.2), che l'emolumento rientrasse fra le spese (inutili: art. 108 CPC) causate dalla lettura del prolisso memoriale e dalla necessità di indicarne i passaggi ridondanti. Al riguardo il reclamo è dunque sprovvisto di fondamento.

E. 9

Relativamente all'ordinanza del 9 maggio 2022, la reclamante riafferma che questa decisione, anch'essa palesemente errata, rafforzerebbe e confermerebbe la parvenza di prevenzione e parzialità del giudice ricusato. Ricorda che la più recente prassi giudiziaria interpreta in maniera assai più rigorosa gli oneri di allegazione e contestazione, di specificazione e di indicazione dei mezzi di prova. Il diritto alla prova presuppone una corretta allegazione dei fatti e un onere di specificazione delle pertinenti prove, nel senso che la parte deve associare correttamente fatti e prove, indicando i mezzi di prova riferiti a ogni fatto sui quali poggia le proprie domande. Orbene, l'ordinanza sulle prove 9 maggio 2022 non solo disattenderebbe gravemente questi principi, salvando in particolare un allegato di replica che "sarebbe stato rimandato al mittente da ogni Tribunale civile oltre Gottardo", ma qualifica addirittura come temeraria la propria condotta per avere chiesto l'osservanza di tali dettami e prospetta di tenerne conto al momento di fissare le ripetibili. L'istante ripete che le prove offerte dalla controparte in una lunga lista al termine di estesi paragrafi riguardanti varie tematiche non potevano essere ammesse poiché erano scollegate dai fatti esposti (art. 221 cpv. 1 lett. e CPC). Avendo ciò nonostante ammesso tali prove e avendole inoltre rimproverato una condotta temeraria e contraria alla buona fede, il Pretore aggiunto avrebbe messo in atto un comportamento chiaramente parziale con cui tenta in tutti i modi, anche violando manifestamente il diritto e le norme del CPC, di sfavorirla. Il che rende a suo avviso impossibile un prosieguo della procedura. Le due ordinanze – epiloga la reclamante – integrano così, quanto meno se considerate cumulativamente, gravi violazioni dei doveri del magistrato ricusato il quale, anche durante la procedura di ricusazione non avrebbe mancato di denotare una prevenzione nei suoi confronti affrettandosi a sostenere manifestamente a torto, per quanto accertato nella sentenza impugnata, e alla stregua di un patrocinatore di parte, che l'istanza stessa di ricusazione era tardiva (memoriale, pag. 15 a 22).

E. 9.1

La reclamante equivoca sui termini usati dal Pretore aggiunto, il quale non ha definito la condotta di lei né temeraria né contraria alla buona fede, ma semmai al limite della stessa (ordinanza 9 maggio 2022, pag. 2). Che poi "ogni Tribunale civile oltre Gottardo" avrebbe rispedito al mittente il memoriale di replica della controparte è una mera congettura – inutilmente polemica – della ricusante.

E. 9.2

A parte ciò, neanche in questa sede la reclamante si confronta con l'argomentazione addotta dal giudice ricusato per ammettere le prove offerte dalla controparte – nemmeno tutte per altro, come si vedrà in appresso, contrariamente a quanto essa pretende (memoriale, pag. 7, n. 20) – e respingere le sue obiezioni. Nella nota decisione il Pretore aggiunto aveva precisato che "nel caso concreto gli attori, in calce ad ogni capitolo di fatti da provare, hanno indicato precisamente i documenti chiesti in edizione e i nominativi dei testimoni e la loro funzione professionale, nonché, al termine dell'allegato introduttivo, hanno elencato e indicato quali documenti sono richiesti ai terzi e alla controparte e su quali fatti i testimoni sono chiamati a riferire. Non vi è dubbio per quali fatti le prove sono notificate. Gli attori hanno adempiuto ai suddetti criteri procedurali con un grado di precisione più che sufficiente, tanto che la convenuta ha potuto esprimersi compiutamente nel merito dei mezzi di prova e offrire prove opposte. La generica contestazione sollevata dalla convenuta, che comporta necessariamente l'esame e la decisione del giudice, si rivela un mero esercizio difensivo di nessuna utilità e anzi al limite della buona fede processuale e di questo fatto sarà tenuto conto nella fissazione delle ripetibili". Sempre nella stessa ordinanza il Pretore aggiunto aveva specificato che "sulle contestazioni alle domande di edizione sarà pronunciato nel prosieguo, mentre, per il momento, ammette gli interrogatori delle parti, tutte le prove testimoniali e tutti i richiami" oltre ai documenti prodotti. Che a fronte di tale motivazione basti riprendere la – generica – contestazione dell'enumerazione di una "lunga lista di prove alla fine di lunghi e distinti paragrafi che contengono allegazioni su tematiche diverse tra loro" è quantomeno dubbio.

E. 9.3

Comunque sia, non spetta al giudice della ricusa esaminare la condotta processuale alla stregua di un'istanza di appello o di un organo di sorveglianza (sopra, consid. 3). Quand'anche l'ordinanza sulle prove dovesse rivelarsi erronea – ipotesi per la quale a prima vista non sussistono per altro indizi particolari – ciò non permetterebbe ancora di sospettare di parzialità il giudice ricusato che ha agito nel normale esercizio del suo ufficio. Tanto più che la reclamante neppure spiega in che misura l'eventuale erroneità dell'ordinanza la sfavorirebbe in concreto. Né singolarmente né cumulativamente le due ordinanze contengono pertanto – a un sommario esame – errori particolarmente gravi o ripetuti da poter essere considerati come gravi violazioni dei doveri di funzione. Che il giudice ricusato tenti in tutti i modi di sfavorirla è un'apprensione soggettiva della ricusante che non può considerarsi oggettivamente giustificata. Lo stesso vale per il rimprovero al Pretore aggiunto di avere sostenuto "manifestamente a torto" la tardività dell'istanza di ricusa. Questione di cui già si è detto dianzi (sopra, consid. 5). Il reclamo vede così la sua sorte segnata.

E. 10

L'emanazione della presente decisione rende priva d'oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

E. 11

Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è stabilita in base ai criteri degli art. 2 e 14 LTG. La reclamante rifonderà inoltre agli attori complessivi fr. 2'000.- per ripetibili, commisurate all'impegno richiesto per rispondere al lungo reclamo.

E. 12

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di una decisione riguardante la ricusazione – seppure la decisione impugnata non abbia carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo 25 luglio 2022 della RE 1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura di reclamo di fr. 1'500.- (anticipate dalla reclamante nella misura di fr. 800.-) sono poste a carico della reclamante, che rifonderà ad PI 1, a PI 2, a PI 3 con PI 4, alla PI 5 e alla PI 6 complessivi fr. 2'500.- per ripetibili. 3. Notificazione: - e ; - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il

presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.